

FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993 SULLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

Informazioni sull'Agenzia

CHIERICO S.r.l.
Via San Lorenzo 23/9, 16123 Genova
Tel. 010.2472550
Mail: chierico@legalmail.it
Sito internet: www.pegnichierico.com
Codice fiscal e Partita I.v.a.: 03787650104
Numero R.E.A.: GE-382115
Codice A.B.I. 32212.3
Numero d'iscrizione Albo Unico: 149

CREDITO SU PEGNO
Servizio offerto unicamente presso i locali dell'Agenzia – Via San Lorenzo 23/9 Genova

CARATTERISTICHE

I prestiti garantiti da pegno sono una forma particolare di finanziamento a breve termine che si caratterizza per la presenza di un bene mobile dato in pegno all'Agenzia, a garanzia del soddisfacimento del suo credito. Possono essere costituiti in pegno preziosi ed oggetti in genere aventi un valore commerciale. Periti dell'Agenzia provvedono ad attribuire un valore di stima al bene ed in base a questo, ma in misura congruamente inferiore, ad accordare il prestito.

Titolo rappresentativo del prestito pignoratorio è la polizza di pegno che deve essere presentata per poter riscattare il pegno - anche prima della scadenza - o chiedere il rinnovo del prestito.

Gli oggetti dati in pegno vengono custoditi dall'Agenzia fino al rimborso della sovvenzione (comprensiva di interessi e accessori) o alla vendita degli stessi, in caso di mancata estinzione o rinnovo della polizza.

L'ammontare minimo e massimo di ciascun prestito sono fissati, rispettivamente, in 25,00 Euro ed in 5.000,00 Euro. La durata delle operazioni di prestiti su pegno è di 5 mesi. Decorso trenta giorni dalla scadenza della polizza, l'Agenzia procede a porre in vendita all'asta gli oggetti. Dalla somma ricavata con la vendita, l'Agenzia trattiene l'importo del prestito, maggiorato di interessi e oneri accessori, e pone l'eventuale sopravanzo a disposizione del portatore della polizza di pegno, per 5 anni dalla data della vendita, senza decorrenza di interessi (art. 14 Legge 10/5/38 n. 745).

Le operazioni di pegno vengono eseguite nei locali all'uopo adibiti dall'Agenzia Credito su Pegno, e sono disciplinate dal Regolamento per il credito pignoratorio dell'Agenzia, il cui testo è affisso nei locali ove si svolgono tali operazioni.

RISCHI

- alla scadenza del prestito, in assenza di riscatto del pegno o rinnovazione del prestito, l'Agenzia, decorso trenta giorni, pone i beni impegnati in vendita con asta pubblica, per recuperare il proprio credito
- l'Agenzia provvede alla custodia degli oggetti ricevuti in pegno, ma non risponde per i danni derivanti da naturale deterioramento o da difetti intrinseci del bene, palesi od occulti; quando l'Agenzia sia chiamata a rispondere per danni subiti dal bene o per la sua perdita, il risarcimento non potrà eccedere il valore di stima, maggiorato di un quarto, ridotto di ogni credito dell'Agenzia.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Applicate dal 06 Marzo 2018 e valide fino a nuovo aggiornamento

Durata del prestito: **5 mesi**

Il rinnovo anticipato del pegno può essere effettuato in qualunque momento senza alcuna commissione anticipata.

Tasso interesse annuo, applicato in regime di interesse composto: **9,45% (0,788% al mese)** sul valore del prestito

Diritti di custodia e assicurazione annui, applicati in regime di interesse composto: **6,50% (0,542% al mese)** sul valore di stima

Calcolo del TAEG (esempio)

Valore di stima del pegno:	1.250,00 Euro
Prestito:	1.000,00 Euro
Durata del prestito:	150 giorni
Formula del Montante in regime di interesse composto:	$M = C (1 + i)^t$ <i>Dove</i> M = Montante C = Capitale i = interesse t = tempo = gg / 365
Interesse Effettivo in regime di interesse composto:	$t = 150 / 365 = 0,4110$ $M = 1.000,00 \text{ Euro} \times (1 + (9,45 : 100))^{0,4110} = 1.037,81 \text{ Euro}$ Interesse Effettivo = Montante - Capitale 1.037,81 Euro - 1.000,00 Euro = 37,81 Euro
Diritto di custodia e assicurazione applicato sul valore di stima in regime di interesse composto:	$t = 150 / 365 = 0,4110$ $M = 1.250,00 \text{ Euro} \times (1 + (6,50 : 100))^{0,4110} = 1.282,78 \text{ Euro}$ Diritti di custodia ed assicurazione = Montante - Capitale 1.282,78 Euro - 1.250,00 Euro = 32,78 Euro
Riscatto della polizza al 150° giorno:	1.000,00 Euro + 37,81 Euro + 32,78 Euro = 1.070,59 Euro

Formula per il calcolo del TAEG

(vedi Disposizioni Banca d'Italia del 29 luglio 2009, Allegato 5b e successivi aggiornamenti)

$$\sum_{k=1}^m C_k (1 + X)^{-t_k} = \sum_{l=1}^{m'} D_l (1 + X)^{-s_l}$$

Dove:

X è il TAEG,	Nell'esempio vale
m è il numero d'ordine dell'ultimo utilizzo,	1
k è il numero d'ordine di un utilizzo, sicché $1 \leq k \leq m$,	
C_k è l'importo dell'utilizzo k,	1.000,00 Euro
t_k è l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo utilizzo e la data di ciascun utilizzo successivo, sicché $t_1 = 0$,	0
m' è il numero dell'ultimo rimborso o pagamento di spese,	1
l è il numero di un rimborso o pagamento di spese,	
D_l è l'importo di un rimborso o pagamento di spese,	1.070,59 Euro
s_l è l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo utilizzo e la data di ciascun rimborso o pagamento di spese. (nell'esempio = 150 / 365 giorni)	0,4110

Per "importo di un rimborso o pagamento di spese" si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi.

Per "importo dell'utilizzo" si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

Risolviendo l'equazione abbiamo:

$$\sum_{k=1}^1 1000,00 (1+X)^0 = \sum_{l=1}^1 1070,59 (1+X)^{-0,4110}$$

$$1000,00 = 1070,59 (1+X)^{-0,4110}$$

$$\text{TAEG} = X = 18,050\%$$

Calcolo del TEG (esempio)

Formula del Montante in regime di interesse composto:	$M = C (1 + i)^t$ <i>Dove</i> M = Montante (Rata) i = interesse C = Capitale t = tempo = gg / 365
Interesse Effettivo in regime di interesse composto:	$t = 150 / 365 = 0,4110$ $M = 1.000,00 \text{ Euro} \times (1 + (9,45 : 100))^{0,4110} = 1.037,81 \text{ Euro}$ Interesse Effettivo = Montante - Capitale 1.037,81 Euro - 1.000,00 Euro = 37,81 Euro
Dritto di custodia e assicurazione applicato sul prestito in regime di interesse composto:	$t = 150 / 365 = 0,4110$ $M = 1.000,00 \text{ Euro} \times (1 + (6,50 : 100))^{0,4110} = 1.026,22 \text{ Euro}$ Diritti di custodia ed assicurazione = Montante - Capitale 1.026,22 Euro - 1.000,00 Euro = 26,22 Euro
Importo della rata di rimborso calcolato con diritti di custodia e assicurazione, applicati in regime di interesse composto, pro quota, considerando il rapporto tra prestito e stima del bene impegnato:	1.000,00 Euro + 37,81 Euro + 26,22 Euro = 1.064,03 Euro

Formula per il calcolo del TEG

(vedi Disposizioni Banca d'Italia del 29 luglio 2016 e successivi aggiornamenti, Paragrafo C3 – punto B – Cat. 10 : Altri finanziamenti)

$$\sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

Dove:

Nell'esempio vale

i	è il TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti;	
K	è il numero d'ordine di un "prestito";	
K'	è il numero d'ordine di una "rata di rimborso";	
A _k	è l'importo del "prestito" numero K;	1.000,00 Euro
A' _{k'}	è l'importo della "rata di rimborso" numero K'; (nell'esempio, con diritti di custodia inclusi pro quota)	1.064,03 Euro
m	è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito";	1
m'	è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso";	1
t _k	è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n. 1 e le date degli ulteriori "prestiti" da 2 a m.	0
t _{k'}	è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del "prestito" n. 1 e le date delle "rate di rimborso" da 1 a m'. (nell'esempio = 150 / 365 giorni)	0,4110

Per "rata di rimborso" si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi.

Per "prestito" si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

Risolviendo l'equazione abbiamo:

$$\sum_{k=1}^1 \frac{1000,00}{(1+i)^0} = \sum_{k'=1}^1 \frac{1.064,03}{(1+i)^{0,4110}}$$

$$1000,00 = \frac{1.064,03}{(1+i)^{0,4110}}$$

$$\text{TEG} = i = \mathbf{16,298\%}$$

Usura

Si fa presente che per verificare il rispetto delle soglie di usura previste dalla Legge 108/96 occorre fare riferimento al TEG, il quale differisce dal TAEG – risultando a questi inferiore – per i diversi criteri di imputazione degli oneri (diritti di custodia). In particolare, mentre nella determinazione del TAEG i diritti di custodia e assicurazione vanno inclusi per intero, nel calcolo del TEG i diritti di custodia e assicurazione sono inclusi pro quota considerando il rapporto tra prestito e stima del bene impegnato, così come previsto dalle Istruzioni della Banca d'Italia.

Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale medio (**TEGM**) previsto dall'art. 2 della Legge n. 108/1996 (c.d. "**Legge Antiusura**"), relativo ai contratti della categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", sul cartello affisso nei locali delle dipendenze e sul sito internet della Società.

Tasso di mora: maggiorazione di 4 punti del tasso di interesse annuo applicato

Nel caso il tasso di mora così calcolato incluso il diritto di custodia e assicurazione risultasse superiore al tasso soglia della categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese" previsto dall'Art. 644 C.P. e dall'Art. 2 punto 4 della Legge 108/96 a titolo di mora, sarà applicato quest'ultimo tasso.

Qualora il pegno non venga riscattato od il prestito non sia rinnovato entro la scadenza dei 5 mesi il definito tasso di mora sarà applicato dal giorno di calendario successivo alla scadenza e calcolato sull'ammontare del prestito.

Tali interessi di mora verranno percepiti al momento del riscatto, della rinnovazione o alla vendita del pegno.

Richiesta duplicato Polizza: Euro 5,00

Diritti per preparazione Asta: 2% sull'importo del prestito

o in alternativa

Pena pecuniaria dovuta per il rinnovo o il ritiro di un pegno nei 15 giorni lavorativi antecedenti l'asta:

2% sull'importo del prestito

Diritti Asta:

corrispondono al 10,24% del valore di aggiudicazione;

tali diritti d'asta vengono successivamente maggiorati dell'I.v.a. al 22%;

sul valore di aggiudicazione viene ulteriormente richiesto un importo pari al 3% per spese di registrazione del verbale (esenti I.v.a. art. 15).

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

Gli oggetti dispegnati devono essere ritirati entro 24 ore dal riscatto o nel giorno indicato dal Servizio. Il portatore della polizza deve presentarsi all'apposito sportello con la ricevuta attestante il pagamento. La rispondenza degli oggetti alla descrizione in polizza deve essere verificata dall'avente diritto al momento del ritiro degli oggetti.

Nessun reclamo è ammesso, per qualsiasi motivo, dopo l'avvenuto ritiro degli oggetti riscattati. Per ogni altro patto e condizione è fatto espresso richiamo alle norme di statuto e regolamento dell'Agenzia.

Reclami

I reclami vanno inoltrati all'Ufficio Reclami dell'Agenzia (Ufficio Reclami – Via San Lorenzo 23/9 – c.a.p.16123 - Genova), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, che mette a disposizione, come strumenti di tutela, l'Ombudsman – Giuri Bancario (con competenza residuale per le materie per le quali non è consentito il ricorso all'ABF) e il Conciliatore.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Pegno: è il diritto reale su cosa mobile che il debitore concede al creditore a garanzia di un credito.

Costituire in pegno: consegnare l'oggetto del pegno al creditore, che ne assume la custodia.


Polizza di pegno: Titolo al portatore, che attribuisce all'esibitore la legittimazione ad ottenere la restituzione delle cose in essa indicate.

Pignorante: colui che dà in pegno un oggetto, a garanzia del prestito richiesto.

Riscattare un pegno: provvedere al rimborso del prestito, comprensivo di interessi e oneri accessori, per poter ritirare l'oggetto dato in pegno.

Rinnovazione del pegno: si concreta nella estinzione del prestito su pegno scaduto - con pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi e accessori - e nella contemporanea accensione di un nuovo prestito su pegno.

Firmato: CHIERICO AUGUSTO CARLO



Data e firma del cliente